

BANDO UNIFICATO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022 PER I COMUNI DI COLLE DI VAL D'ELSA, SAN GIMIGNANO E RADICONDOLI

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 all'art. 11 ha istituito un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata.
- con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- la Regione Toscana con atto di Giunta Regionale **n° 402 del 30 marzo 2020**, integrato dalla successiva Delibera di Giunta Regionale **n. 988 del 27 settembre 2021** ha definito le modalità per la predisposizione dei bandi comunali per l'assegnazione del contributo di che trattasi, e le conseguenti procedure amministrative e con comunicazione via email del 07 marzo 2022 ha fissato i limiti reddituali di partecipazione, integrati con il disposto del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 19 luglio 2021;
- l'Accordo per l'affidamento in gestione di attività in materia di Servizi Sociali tra i Comuni di Colle di Val d'Elsa, San Gimignano e Radicondoli e la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa del 15/02/2021, ha affidato alla F.T.S.A. la gestione delle attività amministrative nell'ambito del bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione;
- con Deliberazione del Consiglio di Gestione del 10/08/2022 è stata disposta la pubblicazione del presente Bando.

RENDE NOTO

che secondo quanto disposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati, purché maggiorenni, potranno presentare domanda, per ottenere l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione nei limiti indicati all'articolo seguente.

ART. 1 REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

A PENA DI ESCLUSIONE, possono partecipare al presente bando i soggetti che, alla data di pubblicazione del medesimo sono in possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti anche alla data di pubblicazione dell'elenco definitivo degli ammessi al beneficio:

REQUISITI SOGGETTIVI:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono presentare domanda anche i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea purché titolari di permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno).
2. residenza anagrafica in uno dei Comuni deleganti e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;
3. sussistenza delle seguenti condizioni:

a1) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal

Comune di residenza. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve, applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI; l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo, quando ricorre la situazione di sovraffollamento di due persone a vano utile (come definito dall'allegato C delle L.R. 2/2019);

a2) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE. Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE.

Le Amministrazioni deleganti possono comunque procedere a effettuati ulteriori verifiche presso le Amministrazioni interessate o controlli a campione su eventuali proprietà immobiliari sia in Italia che all'estero richiedendo tra l'altro per i cittadini extracomunitari una dichiarazione delle Autorità del Paese d'origine, non anteriore a 18 mesi rispetto alla data di pubblicazione del bando, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di Legge, che attesta che tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese, ovvero, in caso di proprietà pro-quota, l'indisponibilità del bene.

Le disposizioni di cui alle lettere a1) e a2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è il proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità, anche se il valore catastale complessivo dei beni immobili di che trattasi sia superiore a 25.000 euro;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra Autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'Art. 560 c.p.c..

b) non titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di patrimonio mobiliare superiore a € 25.000. Tale valore si calcola applicando al valore del **patrimonio mobiliare** dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2019, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

c) Non superamento del limite di € 40.000 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare come sopra definiti, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente, come fissati dalle precedenti lettere a2) e b);

4. essere in possesso di **Dichiarazione Sostitutiva Unica/attestazione ISE/ISEE in corso di validità, sottoscritta entro i termini di scadenza del bando**, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, compilata ai sensi del **DPCM 159/2013 e s.m.i.**

Qualora alla data di presentazione della domanda il richiedente, in possesso comunque della Dichiarazione Sostitutiva Unica, non abbia ancora ricevuto la certificazione ISE/ISEE, dovrà provvedere ad evidenziarlo nell'istanza stessa.

5. Possesso di certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore Situazione Economica) non superiore a € **29.545,98** e ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a € **16.500 (salvo l'eccezione di cui al successivo punto 6)**, calcolati ai sensi del citato **DPCM 159/2013 e s.m.i.** ed un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri:

Fascia “A”

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2022 (€ 13.619,58).

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia “B”

Valore ISE compreso tra l'importo di € 13.619,59 e l'importo di € 29.545,98

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

6. In deroga ai limiti sopra citati, al fine di ampliare la platea dei beneficiari,, vengono collocati in fascia B anche tutti coloro che siano in possesso di Certificazione Corrente ISEE dalla quale risulti un valore ISEE superiore a 16.500 e una Certificazione Ordinaria ISEE con valore ISEE compreso fra 16.500 e 35.000 euro, **esclusivamente se il richiedente attesta una riduzione del reddito del nucleo familiare, in ragione dell'emergenza COVID 19, superiore al 25%. La riduzione di cui sopra deve essere certificata tramite:**

- **il possesso di certificazione ISE/ISEE Corrente ottenuta successivamente rispetto a quella Ordinaria (il valore ISEE della Certificazione Ordinaria non può essere superiore a 35.000 euro);**

o in alternativa, qualora il richiedente fosse in possesso della sola Certificazione ISEE ordinaria

- **mediante il confronto fra la dichiarazione fiscale 2022 (redditi 2021) e quella del 2021 (redditi 2020) dalla quale si evinca una riduzione reddituale superiore al 25%,**

Nel caso sopra riportato, il valore ISE da considerare ai fini del requisito dell'incidenza del canone di locazione non inferiore al 24% di cui al precedente punto 5, è quello rilevabile dalla Certificazione ISEE Corrente o Ordinaria prodotta.

7. non titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico di importo superiore al presente contributo, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo (*ad esempio i contributi previsti per la misura di prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole di cui al D.M. 30/03/2016 e D.M. 23/06/2020 o quelli previsti nell'ambito del Progetto “Giovani Si – Misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani – Interventi di sostegno al pagamento del canone di locazione”*)

REQUISITI OGGETTIVI:

essere titolare di un regolare contratto di locazione riferito ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. n. 2/2019), adibito ad abitazione principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, anche avente natura transitoria, purché conforme agli Accordi Territoriali, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali o contenente le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della “cedolare secca” ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011, intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare.

Si ricorda che in caso di contratto scaduto che contempra il rinnovo tacito dello stesso, dovrà essere comunque presentata all'Agenzia delle Entrate la documentazione relativa al rinnovo contrattuale, tranne il caso in cui il proprietario abbia aderito al regime fiscale della cedolare secca.

Qualora il contratto prodotto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra, la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti di cui al presente bando, verrà comunque accettata ma, in tal caso, l'erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

I requisiti di cui ai punti 1-2-3 dei requisiti soggettivi e quello oggettivo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, salvo che per la tassa di registro la cui data di pagamento, se successiva alla data di pubblicazione, dovrà, comunque, risultare anteriore alla data di scadenza del Bando.

I suddetti requisiti dovranno permanere al momento e nel corso dell'erogazione dei contributi.

ART. 2 NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato dal Tribunale. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo. (D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e successive modifiche o integrazioni).

ART. 3 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Coloro che, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati all'art. 1, siano interessati ad ottenere il contributo integrativo del canone di locazione, dovranno presentare domanda entro **30 (trenta)** giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente Bando, **(ovvero entro le ore 13:00 del giorno 30/09/2022)**.

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente utilizzando il modulo appositamente predisposto dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (**Allegato A**) scaricabile dal sito web www.ftsa.it e disponibile nei punti di consegna delle domande nei luoghi, giorni ed orari che verranno espressamente indicati nell'apposita sezione del sito web di cui sopra, con il quale il richiedente autocertifica il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente Avviso Pubblico, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Le dichiarazioni false o mendaci sono punite ai sensi dell'art. 76 del citato DPR 445/2000.

Alle istanze, debitamente sottoscritte e corredate da una copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità, deve essere allegata tutta la necessaria ed idonea documentazione indicata all'articolo seguente.

Le domande potranno essere consegnate a mano presso i punti di consegna espressamente indicati nell'apposita sezione del sito web www.ftsa.it o spedite alla sede amministrativa della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, Via Piave 40, 53036 Poggibonsi (SI) tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

Le istanze potranno, inoltre, essere inviate a mezzo e-mail al seguente indirizzo: servizi@ftsa.it. Qualora la documentazione trasmessa non sia chiara e intellegibile la domanda verrà esclusa.

ART. 4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- A) copia **integrale** del contratto di locazione;
- B) copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011;

C) Solo per i soggetti che dichiarano ISE pari a zero o comunque inferiore al canone annuo per il quale richiedono il contributo (a pena di esclusione):

- certificazione, a firma del Responsabile del Servizio Sociale territorialmente competente, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune

od in alternativa

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione (**Allegato A1 Modulo Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 2022**);

Nel caso in cui venga dichiarato il sostegno economico da parte di una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici) dovrà essere allegata una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesta la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, ed essere corredata della copia del documento di identità del dichiarante (**Allegato A2 Modulo Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 2022**);

D) Solo in caso di proprietà immobiliari così come definite dall'art. 1 Comma 3 lettere a1) e a2):

- Atto di separazione o divorzio con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che attesti la non disponibilità della casa coniugale di proprietà;

- Documentazione attestante che l'immobile è utilizzato per l'attività lavorativa prevalente del richiedente;

- Documentazione attestante la non disponibilità di alloggio del quale vi sia la titolarità pro-quota di diritti reali;

- Dichiarazione di inagibilità dell'immobile da parte del Comune o altra Autorità competente;

- Documentazione attestante che l'immobile è sottoposto a procedura di pignoramento emesso ai sensi dell'Art. 560 c.p.c.;

E) Copia del Permesso di Soggiorno o Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea;

F) **Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.**

ART. 5 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

La Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa procederà all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità ed alle ammissioni ed esclusione dei concorrenti.

Sono motivi **non sanabili** di esclusione:

a) l'istanza non firmata;

b) l'istanza priva della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;

c) l'istanza inviata successivamente alla scadenza del Bando;

Sono motivi di esclusione **sanabili**:

- l'istanza priva della copia integrale del contratto di locazione regolarmente registrato;

- l’istanza non compilata in ogni sua parte o priva della documentazione richiesta o l’istanza trasmessa via e-mail non chiara o intellegibile;
- l’istanza priva della copia del versamento dell’imposta di registro relativa all’ultima annualità corrisposta, della documentazione attestante il rinnovo del contratto in caso di rinnovo tacito o della dichiarazione del proprietario attestante la scelta circa l’applicazione della “cedolare secca” ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 23/2011;
- Istanza priva della copia della sentenza di separazione omologato per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
- l’istanza priva del Permesso di Soggiorno o del Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) dovuta dai cittadini non appartenenti all’UE.

Le domande prive della suddetta documentazione saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo il possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, siano integrate con copia della documentazione mancante.

ART. 6 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, successivamente alla scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande ed alle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti, procede all’adozione della graduatoria provvisoria.

I soggetti in possesso dei requisiti, come individuati all’art. 1 ed ammessi alla selezione, sono collocati nella graduatoria del Comune di residenza e distinti in fascia A e in fascia B e ordinati in base alla percentuale di incidenza canone /valore ISE.

In ciascuna delle due fasce A e B i soggetti richiedenti sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/valore ISE da quella più alta a quella più bassa. In caso di parità l’ordine è graduato con riferimento all’importo del canone di locazione più elevato. In ultima istanza, qualora la parità perdurasse, verrà considerato come criterio dirimente la residenza continuativa nel Comune di residenza dal maggior periodo di tempo.

Per la tutela del diritto alla Privacy (Regolamento UE n. 679/2016) i nominativi dei richiedenti non saranno riportati nelle Graduatorie (provvisoria e definitiva). Ad ogni richiedente sarà abbinato un Codice Univoco che identifica la domanda presentata. Il numero di Codice Univoco sarà comunicato al richiedente stesso, nelle modalità espressamente indicate nel modulo di domanda.

La graduatoria provvisoria è pubblicata sul sito web www.ftsa.it nell’apposita sezione, con l’indicazione dei modi e dei tempi per l’opposizione. Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento alle Commissioni nominate ai sensi di quanto previsto dalla L. 431/98, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa.

Le Commissioni decideranno sulle opposizioni a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l’opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del Bando stesso e dichiarate nella domanda.

Successivamente formula la graduatoria generale definitiva nei modi sopra stabiliti. La graduatoria definitiva, pubblicata nel sito web per 10 giorni consecutivi, esplica la sua validità dal 1° giorno dalla sua pubblicazione.

ART 7 CONTRIBUTO EROGABILE, REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

Finalità del presente bando è quella di erogare contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022 **nei limiti delle risorse disponibili** e determinati sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE ovvero:

a) per i nuclei familiari rientranti nella **fascia "A"** (valore ISE uguale o inferiore all'importo di due pensioni minime INPS per l'anno 2022 – € **13.619,58** - ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%), corrispondente alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE con un limite massimo di euro 3.100,00 annui;

b) per i nuclei familiari rientranti nella **fascia "B"**, (valore ISE compreso tra l'importo di € **13.619,59** e l'importo di € **29.545,98** e ISEE non superiore a € **16.500**, ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%), corrispondente alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE con un limite un massimo di euro 2.325,00 annui.

Il contributo di cui al punto b) viene altresì riconosciuto ai nuclei familiari con valore ISEE Ordinario compreso fra € **16.500,00** e € **35.000,00** che abbiano subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. In tali casi il valore ISE da considerare per calcolare l'incidenza di almeno il 24% di cui al precedente punto b) è rilevabile dalle certificazioni ISEE Corrente o Ordinaria presentata.

La posizione reddituale da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è quella risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE, in corso di validità (Ordinaria o Corrente), e sottoscritta entro i termini di validità del bando, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, compilata ai sensi del **DPCM 159/2013 e s.m.i.**

Per gli studenti universitari l'attestazione ISEE è quella relativa al nucleo familiare del quale lo studente è fiscalmente a carico.

Qualora i nuclei familiari beneficino nell'anno 2022 di un altro contributo integrativo del canone di locazione erogato da altro Ente pubblico e che copra parzialmente l'annualità, tale somma sarà decurtata dall'importo di cui alle lettere a) o b).

Si precisa inoltre che i contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. "Reddito di Cittadinanza". Pertanto, i Comuni comunicheranno, successivamente all'erogazione dei contributi, la lista di tutti i beneficiari all'INPS, il quale procederà alla compensazione di quanto percepito sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" o valore ISE inferiore all'importo annuale del canone di locazione, è possibile soltanto in presenza della documentazione richiesta alla lettera C) dell'art. 4.

Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2022 e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre gli aggiornamenti e al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei familiari residenti nell'alloggio.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati, secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana e nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione stessa o dallo Stato, eventualmente integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria.

Le Amministrazioni Comunali, all'atto dell'erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Toscana o dello Stato ed in relazione alla loro entità, si riservano la facoltà di:

- destinare una percentuale del fondo regionale trasferito alla Fascia B. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A, non può superare il 40% delle risorse assegnate;
- erogare, a ciascun beneficiario, una percentuale diversa dal 100% del contributo spettante.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno emergente dalla Graduatoria Definitiva, i Comuni si riservano la possibilità di applicare eventuali riduzioni proporzionali sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse.

In caso di reperimento di ulteriori risorse finanziarie, eccedenti il 100% del fabbisogno emergente dalla Graduatoria Definitiva, i Comuni si riservano la facoltà di erogare, in modo proporzionale, un contributo che superi gli importi massimi di cui ai precedenti punti a) e b).

Sulla base del disposto della D.G.R. n. 402 del 30/03/2020, la quota di contributo erogata non potrà essere inferiore ad € 200.

Viste le succitate disposizioni si specifica che la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo, che sarà liquidato esclusivamente qualora rientri nei parametri previsti dalla sopra richiamata D.G.R. n. 402/2020, dalla D.G.R. 206/2021 e dalla D.G.R. 988/2021.

ART. 8 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2022 – 31 Dicembre 2022 **nei limiti delle risorse disponibili** ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto, calcolato in mesi interi.

I Comuni provvederanno all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della consegna della domanda e dietro presentazione, di copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone relativo all'anno 2022 o di idonea dichiarazione equipollente a firma del proprietario.

PER LA CONSEGNA DELLE RICEVUTE NON VERRANNO INVIATE ULTERIORI COMUNICAZIONI AI BENEFICIARI.

Gli aventi diritto, pena la perdita del diritto al contributo, **dovranno presentare utilizzando il modello ALLEGATO B1 Modulo Presentazione ricevute affitto 2022** alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa in Via Piave 40 a Poggibonsi o spedire tramite posta allo stesso indirizzo o tramite e-mail all'indirizzo servizi@ftsa.it, **a partire dal 02 gennaio 2023 e non oltre il termine del 27 gennaio 2023, le ricevute dei pagamenti del canone di locazione, pena la revoca dei benefici concessi.**

Verranno ammesse le seguenti tipologie di ricevute ai fini dell'erogazione del contributo:

- copia delle **ricevute fiscali mensili**, con marca da bollo contenente i seguenti dati:
 - nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento;
 - importo del canone;
 - periodo di riferimento;
 - ubicazione dell'immobile e firma leggibile di chi rilascia la ricevuta.
- copia della **ricevuta fiscale unica**, con marca da bollo contenente i medesimi dati indicati al punto precedente.

- **Dichiarazione del proprietario dell'immobile** locato con marca dal bollo relativa al pagamento del canone di locazione annuo per il 2022 che deve essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso;
- **Ricevuta del bonifico purché contenente i medesimi dati previsti per le ricevute fiscali di cui sopra.**

Si ribadisce che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato nella domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione delle mensilità pagate e documentate.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. È causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell'alloggio.

È inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 9 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima a condizione che non sia ancora avviata la procedura di sfratto. Tale erogazione è subordinata alla presentazione **entro il termine del 27 gennaio 2023**, di una dichiarazione sostitutiva **ALLEGATO B2 Modulo Dichiarazione del conduttore moroso 2022** sottoscritta dal locatore e dal conduttore i quali dovranno elencare i canoni non corrisposti e l'ammontare delle morosità. Il locatore dovrà altresì attestare se l'importo del contributo estingue totalmente o parzialmente la morosità e in quest'ultimo caso rendersi disponibile a concordare un pagamento rateale per il rimanente

importo non corrisposto dal conduttore, impegnandosi in ogni caso a non attivare la procedura di sfratto fino alla pubblicazione del bando contributo affitti successivo.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

ART. 10 CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e dall'Art. 9 - Allegato A) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 402/2020, i Comuni effettuano i controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando, e trasmettono all'Ufficio della Guardia di Finanza, competente per territorio, gli elenchi nominativi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N° 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti.

Le Amministrazioni deleganti agiranno per il recupero delle somme indebitamente percepite.

ART. 11 INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 2016/679 E DEL D.Lgs N. 196/2003

I dati personali dei richiedenti sono raccolti nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Le informazioni ottenute saranno utilizzate allo scopo e per il fine di gestire il procedimento di erogazione dei contributi affitto.

I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che telematici.

Tenuto conto delle finalità del trattamento sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale, inesatto conferimento potrà avere come conseguenza, l'impossibilità per il Comune di espletare le proprie funzioni con riferimento al procedimento di cui trattasi.

Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, con sede in Via Piave 40, 53036 Poggibonsi, pec ftsa@pec.it.

Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la società IRIS - IDEE & RETI PER L'IMPRESA SOCIALE (Dott. Fabio Lenzi) Via Benuccio da Orvieto 50, 50136 Firenze (mail@irisonline.it tel. 055 691271).

Gli interessati potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli art. Dal 15 al 22 del Reg. UE 679/2016.

ART. 12 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T. 2/2019 e successive modificazioni e integrazioni, al DPCM 159/2013 e s.m.i. e alle direttive regionali in materia.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Direttore Generale pro-tempore.

Poggibonsi, 10/08/2022

IL DIRETTORE GENERALE
Nicoletta Baracchini